



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 52 DEL 09/09/2020

OGGETTO:	Lotta al proliferare della Zanzara Tigre - disinfestazione aree cimiteriali comunali - giovedì 10 settembre 2020
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che le mutate condizioni climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo ventenni, con aumento delle temperature e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile a novembre, hanno favorito la diffusione della Zanzara Tigre;

PREMESSO che le specifiche caratteristiche biologiche e l'aggressività di tale Zanzara nei confronti dell'uomo e degli animali, con spiccata attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, possono provocare molestia nonché potenziali effetti sulla salute umana;

PRESO ATTO della necessità di provvedere ad un intervento di disinfestazione delle aree a maggior criticità e a maggior frequentazione onde ridurre i rischi sanitari connessi a una indiscriminata diffusione della Zanzara Tigre;

VISTA la nota ASUR PG 55336 del 07.08.2017 con la quale, evidenziata la vicinanza con la Regione Emilia Romagna nella quale è presente una popolazione significativa di questo insetto, viene richiesto a questa Amministrazione, di procedere con una efficace strategia di contrasto nei confronti della diffusione della Zanzara Tigre;

CONSIDERATO che già in passato, allo scopo di contenere la diffusione e il disagio percepito dalla presenza di agenti infestanti potenzialmente portatori di gravi arbovirosi, quest'amministrazione comunale ha provveduto a trattamenti abbattenti con prodotti a base di piretroidi;

DATO ATTO che in conformità a quanto effettuato nel corso degli anni, prima dell'espletamento del trattamento iniziale di disinfestazione l'impresa affidataria del servizio e l'U.O.C Ambiente del Comune di Fano hanno trasmesso agli organi sanitari competenti le schede di sicurezza e le schede tecniche dei prodotti impiegati nel corso degli interventi abbattenti di che trattasi.

VISTA la DGR n.1665/2013 *Approvazione Protocollo operativo di intervento per la prevenzione e la diffusione di malattie dell'uomo trasmesse dai vettori;*

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/34;

VISTO il D.Lgs 267/00 artt. 50 e 54;

VISTA la L. N. 833 del 23/12/1978;

VISTA Legge n. 241/1990;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000

VISTO il D.Lgs 267/2000 ed in particolare art. 147 bis, per cui si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente

VISTO lo Statuto Comunale;

AVVISA

tutti i cittadini che indicativamente dalle ore 19,30 alle ore 24,00 circa di giovedì 10 settembre, verrà eseguito un trattamento adulticida volto al contenimento della proliferazione della Zanzara tigre (*Aedes albopictus*) presso le aree cimiteriali sotto indicate,

- > CIMITERO URBANO DI VIA DELLA GIUSTIZIA
- > CIMITERO DELL'ULIVO
- > CIMITERO ROSCIANO
- > CIMITERO FERRETTO
- > CIMITERO CAMINATE
- > CIMITERO CARIGNANO
- > CIMITERO RONCOSAMBACCIO
- > CIMITERO SANT'ANDREA

Come precedentemente indicato il trattamento avrà inizio, indicativamente, alle ore 19,30 fino alle 24:00 di giovedì 10.09.2020; La disinfestazione sarà condotta con l'utilizzo di un preparato a base di piretroidi a basso impatto ambientale e si procederà fino ad esaurimento delle scorte. Qualora le condizioni meteo climatiche non siano idonee all'esecuzione dell'intervento, lo stesso sarà posticipato alla prima notte utile successiva.

ORDINA

prima, durante, dopo il trattamento e, nello specifico dalle ore 19,00 del 10.09.2020 alle ore 02,00 del giorno successivo (11.09.2020), a tutti coloro che risiedono o siano domiciliati o che, a qualsiasi titolo, abbiano l'effettiva disponibilità di un immobile sito in prossimità delle aree succitate ed aventi su di esse un affaccio diretto:

prima dell'inizio dei trattamenti adulticidi:

- di raccogliere frutta e verdura e proteggere eventualmente le piante con reti di plastica in modo ermetico;
- di proteggere con teli di plastica o ricoverare all'interno delle abitazioni ciotole, abbeveratoi, giochi per bambini, indumenti, ecc ecc.

durante i trattamenti adulticidi:

- durante l'esecuzione dei trattamenti adulticidi è vietato passeggiare o sostare nelle aree interessate al trattamento. E' fatto altresì divieto di raccolta di piante ed erbe nelle aree trattate e nelle aree ad esso limitrofe;
- di rimanere all'interno delle abitazioni con porte e finestre ben chiuse, ricoverando all'interno degli edifici giocattoli ed erbe aromatiche coltivate in vaso;
- di sospendere l'uso di impianti di ricambio dell'area e impianti di aria condizionata;
- di allontanare e proteggere gli animali domestici (cani, gatti, pesci, anfibi ecc) i loro ricoveri e suppellettili (ciotole abbeveratoi ecc) se del caso dando loro alloggio all'interno delle abitazioni;
- di non esporre all'esterno biancheria, alimenti ed altri oggetti di uso quotidiano, giocattoli e qualsiasi altro oggetto o manufatto atto a essere indossato o utilizzato nella preparazione degli alimenti nonché qualsiasi oggetto o manufatto che, per sua natura, potrebbe anche impropriamente essere

messo in bocca da bambini o animali;

dopo i trattamenti adulti:

- di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con i prodotti insetticidi, previo lavaggio abbondante ed eliminazione della buccia prima del consumo;
- di utilizzare guanti lavabili o usa e getta per la pulizia di mobili, suppellettili e giochi per bambini che siano stati accidentalmente esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone e se del caso, rivolgersi a competente personale sanitario;

DISPONE

Che il Comando di Polizia Locale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area Vasta vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

Che l'Ufficio Stampa del Comune di Fano dia ampia diffusione alla presente ordinanza;

L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per almeno 10 giorni consecutivi;

La pubblicazione sul sito internet del Comune di Fano;

La notificata della presente ordinanza alla ditta **ECOBEE srl** con sede in Mondolfo Via V. Veneto 72 attraverso la seguente PEC ecobee@messaggipec.it, la quale dovrà uniformarsi alle prescrizioni ASUR, nonché **con riferimento alle Oasi Feline e alle aree attrezzate con giochi per bambini, percorsi salute o altri manufatti inamovibili di comune utilizzo, non dovrà procedere all'aspersione diretta di insetticida sugli stessi né nelle aree immediatamente limitrofe.**

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, salvo più gravi e/o concorrenti fattispecie penali

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I- U.O.C. Ambiente, competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di Pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data.

La presente ordinanza è trasmessa per quanto di competenza, all' ASUR Area Vasta 1 Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica e al Comando di Polizia Locale di Fano.

IL SINDACO
Massimo Seri

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa